



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 8/18

Dec. n. 11/18

Il giorno 13 giugno 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da Carlo BRIANTI in nome e per conto del proprio figlio minore Thomas BRIANTI, avverso la squalifica da questi subita in occasione delle verifiche tecniche durante il round 3 -4 del Campionato Italiano Velocità, svoltosi il 6 maggio 2018 presso il Circuito del Mugello.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente BRIANTI, è fondato e, pertanto, deve essere accolto, poiché l'esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere le conclusioni del ricorrente medesimo, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Il ricorrente ha evidenziato la regolarità del dispositivo RPM logger in dotazione al motociclo del conduttore n. 48, ivi montato a regola d'arte e regolarmente inserito nei dispositivi ammessi dalla F.M.I. e che, in ogni caso, lo stesso era perfettamente funzionante al momento dell'ingresso in pista. Ha, inoltre, dedotto che, a seguito della consegna del predetto data logger ad uno dei tecnici autorizzati AIM, è stato possibile scaricare il log della intera gara dalla memoria del relativo RPM, i cui risultati hanno rivelato che il motociclo era da considerarsi assolutamente regolare. Sulla scorta di tali considerazioni, ha, quindi, concluso per l'accoglimento del ricorso e della squalifica inflitta, con conseguente ripristino della posizione del pilota n. 48 nella classifica di gara, in base ai punti da questi acquisiti prima che intervenisse il provvedimento sanzionatorio.

La squalifica del predetto pilota è avvenuta a seguito delle verifiche tecniche effettuate, come detto, sul motociclo da questi condotto, all'esito della gara svoltasi al Mugello il 6.5.2018. Tali verifiche avevano evidenziato la impossibilità di esaminare il controllo del regime massimo di rotazione del mezzo, attraverso l'analisi del logger RPM ivi montato, che, in quella sede, non è risultato funzionante. Di conseguenza, il tecnico F.M.I. a tanto preposto, non è stato in grado di poter ricavare i predetti dati dal logger RPM attraverso l'analisi dei relativi dati, poiché oggettivamente impedito. L'esito del mancato rilevamento dei predetti dati ha condotto, pertanto, alla mera applicazione del regolamento, ossia alla squalifica del pilota da parte del C.d.G., ai sensi dell'art. 16.1.8 dell'Annesso Velocità.

Tuttavia, le verifiche ulteriori sul data logger AIM montato sul motociclo del pilota n. 48, effettuate successivamente al provvedimento sanzionatorio da parte di personale specializzato, evidenziava la regolarità del motociclo stesso. Invero, secondo quanto riportato nella relazione tecnica del C.T. F.M.I. all'uopo incaricato, il procedimento attraverso il quale sono stati estrapolati i dati relativi al logger RPM

citato, ha evidenziato che i files ivi impressi sono risultati del tutto “genuini”, ossia assolutamente non modificati e non modificabili, anche nel corso della intera istruttoria, oltre che nei tempi intercorrenti tra le diverse gare svolte. Il contenuto dei predetti files, tra l'altro, è risultato, come già detto, conforme al regolamento tecnico, con ogni conseguenza sulla regolarità del motociclo del pilota n. 48.

Va ribadito, comunque, che nel caso di specie vi è stata la effettiva impossibilità di verificare, si badi, successivamente all'ultima gara, il rispetto del limite massimo di rotazione: tale situazione - del tutto indipendente dalle cognizioni tecniche del funzionario F.M.I. addetto alle verifiche - ha comportato, dunque, la corretta applicazione sul campo del regolamento di riferimento.

D'altra parte, però, è pur vero che il pilota è sempre responsabile del funzionamento del dispositivo prima di ogni ingresso in pista, durante il warm-up e durante la gara, secondo il disposto dell'art. 12.2.9 RTSS3, ma è altrettanto palese che, allo stato, manca la prova di una eventuale omessa verifica del mezzo fino all'ingresso in pista. Tale circostanza, allora, appare dirimente, atteso che deve presumersi che sino a tale momento il dispositivo predetto era funzionante.


Ciò, posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni e degli esiti delle analisi dei files del RPM logger del motociclo con cui il pilota n. 48 ha partecipato alle gare valedoli per il round 3 -4 del Campionato Italiano Velocità, svoltosi il 6 maggio 2018 presso il Circuito del Mugello, descritte con dovizia di particolari dal C.T. F.M.I. incaricato, il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE il ricorso del signor Carlo BRIANTI.
- ORDINA la modifica della classifica della gara NAZVE033, con conseguente reinserimento del pilota n. 48, Thomas BRIANTI, nella medesima classifica e con la riassegnazione dei punti guadagnati sul campo dal predetto pilota.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Brianti Carlo;
- Brianti Thomas;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- S.T.S.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.